

## REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop. 02/12/2010-02/06/2013 T.F. – Codice ISIN IT0004659584

### Articolo 1 - "Importo e tagli"

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. 02/12/2010-02/06/2013 T.F.", emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un Ammontare Totale di 10.000.000 Euro ed è costituito da n. 10.000 obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 5 cedole di interesse semestrali. Il prestito oggetto dell'offerta è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo Soc. Coop. del 9 novembre 2010 e rientra nel Progetto di Emissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 23 aprile 2010 per il periodo dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 e successive modifiche indicate nelle Condizioni Definitive.

Alla fine del periodo di collocamento le Obbligazioni saranno accreditate presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed al Regolamento Congiunto Consob - Banca d'Italia del 22/02/2008.

### Articolo 2 - "Collocamento"

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato dall'investitore debitamente sottoscritto presso l'Emittente e/o le sue filiali.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata durante il Periodo di Offerta, compreso tra il 02/12/2010 e il 25/03/2011 con precollocamento dal 29/11/2010, al prezzo pari al 100% del valore nominale, più il rateo di interessi eventualmente maturato, come da calendario sotto riportato:

|                        | Periodo dal | Periodo al | Data di Regolamento |
|------------------------|-------------|------------|---------------------|
| precollocamento        | 29/11/10    | 02/12/10   | 02/12/10            |
| 1 <sup>a</sup> tranche | 03/12/10    | 17/12/10   | 20/12/10            |
| 2 <sup>a</sup> tranche | 20/12/10    | 24/12/10   | 27/12/10            |
| 3 <sup>a</sup> tranche | 27/12/10    | 07/01/11   | 10/01/11            |
| 4 <sup>a</sup> tranche | 10/01/11    | 21/01/11   | 24/01/11            |
| 5 <sup>a</sup> tranche | 24/01/11    | 04/02/11   | 07/02/11            |
| 6 <sup>a</sup> tranche | 07/02/11    | 18/02/11   | 21/02/11            |
| 7 <sup>a</sup> tranche | 21/02/11    | 04/03/11   | 07/03/11            |
| 8 <sup>a</sup> tranche | 07/03/11    | 25/03/11   | 28/03/11            |

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non potranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore al Lotto Minimo, pari a 1.000 Euro come specificato nelle Condizioni Definitive. Il Lotto Minimo non è in nessun caso frazionabile, né in fase di emissione né durante le successive negoziazioni. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'importo totale massimo disponibile, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori sottoscrizioni, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet.

L'Emittente si riserva la facoltà, all'interno del Periodo di Offerta, di prolungare tale periodo tramite una comunicazione pubblicata sul sito internet dell'Emittente e trasmessa contestualmente alla CONSOB.

L'Emittente potrà inoltre procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata dell'offerta (es. causa mutate condizioni di mercato o altre esigenze della banca), dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicare sul proprio sito internet. Il Prospetto previsto dagli artt. 5 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) è disponibile sul sito internet dell'Emittente [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it) ed il sottoscrittore può chiedere gratuitamente una copia cartacea.

### Articolo 3 - "Destinatari dell'offerta"

Le Obbligazioni saranno emesse e collocate interamente ed esclusivamente sul mercato italiano ed in particolare sul territorio in cui opera la Banca.

Secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, l'Offerta delle Obbligazioni è riservata a tutta la clientela retail della Banca senza alcun particolare requisito.

### Articolo 4 - "Godimento e Durata"

Le Obbligazioni hanno la durata di trenta mesi.

La Data di Godimento è il 02/12/2010 a far corso dalla quale le Obbligazioni iniziano a produrre interessi e la Data di Scadenza è il 02/06/2013 dalla quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere.

Il pagamento del controllore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore, avverrà nella Data di Regolamento che può coincidere o essere posteriore alla Data di Godimento del Prestito, come da calendario di sottoscrizione riportato all'art. 2. Nel caso di Data di Regolamento posteriore alla Data di Godimento, il prezzo per la sottoscrizione delle Obbligazioni sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento alla Data di Regolamento.

### Articolo 5 - "Prezzo di emissione"

Il prezzo di offerta delle Obbligazioni è pari al 100% del valore nominale e cioè 1.000 Euro per ogni Obbligazione, senza aggravio di spese o altri oneri a carico dei sottoscrittitori. Tale prezzo andrà eventualmente maggiorato del rateo di interessi maturato dalla Data di Godimento del prestito alla Data di Regolamento.

### Articolo 6 - "Rimborso"

Il Prestito sarà rimborsato alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora tale data cadesse in un giorno non lavorativo, il pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Il rimborso avverrà alla pari, senza alcuna deduzione per spese ed in un'unica soluzione. Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

### Articolo 7 - "Interessi"

Le Obbligazioni corrisponderanno delle Cedole Fisse periodiche, pagate posticipatamente, in corrispondenza delle Date di Pagamento, come di seguito riportato.

2011  
Cedola semestrale 02/06/2011: 1,000% lordo

Cedola semestrale 02/12/2011: 1,000% lordo

2012

Cedola semestrale 02/06/2012: 1,000% lordo

Cedola semestrale 02/12/2012: 1,000% lordo

2013

Cedola semestrale 02/06/2013: 1,000% lordo

La convenzione utilizzata per il calcolo degli interessi è ACT/ACT.

Il rendimento effettivo del prestito, considerando la struttura cedolare e il Prezzo di Offerta, è pari al 2,007% annuo lordo e all'1,755% annuo netto.

### Articolo 8 - "Servizio del prestito"

Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli Intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 - 20154 Milano).

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

### Articolo 9 - "Regime Fiscale"

Gli interessi, i premi, e gli altri frutti delle Obbligazioni, in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all'imposta sostitutiva pari al 12,50%.

Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.Lgs. 461/97. Una eventuale variazione al regime fiscale attualmente vigente sarà descritta nelle Condizioni Definitive.

Sono a carico degli obbligazionisti e dei loro aventi causa le imposte e tasse, presenti e future, che colpiscono le Obbligazioni, i relativi interessi, i premi e gli altri frutti.

### Articolo 10 - "Termini di prescrizione"

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

### Articolo 11 - "Mercati e Negoziazione"

Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato né l'Emittente agirà in qualità di internalizzatore sistematico.

L'Emittente si impegna a riacquistare le proprie obbligazioni in contropartita diretta ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MiFID), nel rispetto di quanto indicato nella "Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini", nella "Policy per la formazione dei prezzi" e nella "Policy per la valutazione della liquidità degli strumenti finanziari" (tali documenti sono disponibili presso la sede legale e tutte le dipendenze, nonché sul sito internet [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it)).

L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su Sistemi Multilaterali di Negoziazione ("Multilateral Trade Facilities" - MTF), tra cui l'Hi-MTF gestito da ICCREA Banca S.p.A.

In questo caso, l'Emittente si impegna ad indicare, nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito:

- il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;
- l'identità dei soggetti che gestiranno il Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;
- il sito internet dove sarà reperibile il regolamento del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interesse qualora il gestore del Sistema Multilaterale di Negoziazione prescelto sia un soggetto collegato all'Emittente;
- il sito internet dove saranno reperibili le informazioni di pre-trade transparency e di post-trade transparency.

Non vi è tuttavia, alcuna garanzia che i titoli siano effettivamente ammessi a negoziazione e, comunque, anche a seguito dell'ammissione, l'investitore potrebbe avere dei problemi di liquidità nel disinvestire i titoli prima della loro scadenza naturale; le richieste di vendita potrebbero, infatti, non trovare tempestiva ed adeguata contropartita.

### Articolo 12 - "Garanzie"

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittitori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controllore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

### Articolo 13 - "Agente di Calcolo"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa opera quale responsabile per il calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione degli interessi e delle attività connesse.

### Articolo 14 - "Comunicazioni"

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.cracantu.it](http://www.cracantu.it).

### Articolo 15 - "Legge applicabile e foro competente"

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di emissione denominato "Cra Cantù Bcc - Tasso Fisso" è regolata dalla legge italiana.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutti i termini e di tutte le condizioni generali del presente Prospetto di cui il Regolamento è parte integrante e alla relativa Nota Informativa, nonché di quanto riportato nelle Condizioni Definitive del Prestito. Per quanto non espressamente previsto dal presente Prospetto si applicano le norme di legge. Per ogni contestazione tra gli investitori e l'Emittente, unico Foro competente è quello nella cui giurisdizione si trova la sede legale dell'Emittente. Laddove l'investitore rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.

### Articolo 16 - "Varie"

La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, nell'operazione di collocamento del presente Prestito, ha un interesse in conflitto non sufficientemente gestito in modo da assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato in quanto trattasi di obbligazioni di propria emissione. Inoltre l'Emittente potrebbe avere ulteriori interessi in conflitto in quanto è l'unico soggetto collocatore, opera quale agente di calcolo per la determinazione degli interessi e agisce quale controparte diretta nel riacquisto delle obbligazioni emesse nell'ambito del presente programma.